

R.G.C. [REDACTED]



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE**

riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

Dott.ssa Gabriella Ratti	PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia Orlando	CONSIGLIERE
Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere	CONSIGLIERE Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento in grado di appello, iscritto al numero di registro sopra indicato e promosso da:

[REDACTED], con sede legale in [REDACTED] Codice fiscale, Partita Iva e n. iscrizione al Registro delle Imprese di [REDACTED] persona del Procuratore Speciale [REDACTED] con l'Avv. [REDACTED] del Foro di [REDACTED] [REDACTED], domiciliataria (PEC [REDACTED]),

PARTE APPELLANTE

contro:

[REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] alla via [REDACTED] cod. fisc. [REDACTED] con l'Avv. [REDACTED] [REDACTED] del Foro di [REDACTED] domiciliatario ([REDACTED]),

PARTE APPELLATA

avverso:

la sentenza del Tribunale di Torino n. 4263/2023 pronunciata e pubblicata in data 30/10/2023 nella causa n. [REDACTED] R.G.Trib., come corretta con decreti del 3/11/2023, del 28/11/2023 e del 30/11/2023.



Per la Banca appellante:

“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Torino, rigettata ogni contraria, istanza, eccezione e deduzione: NEL MERITO:

- in via principale dichiarare nulla, annullare e comune riformare integralmente la Sentenza n. 4263/2023 pubbl. il 30/10/2023 RG n. [REDACTED] Repert. n. [REDACTED] del 30/10/2023 (doc. 1), oggetto di tre decreti correzione materiale (docc. 2-3-4-5-6), non notificata e per l'effetto accogliere le seguenti conclusioni formulate da [REDACTED] in primo grado:

< Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte:

- in via preliminare: dichiarare la prescrizione del credito con riguardo alle somme che risultino essere state pagate prima dell'11.5.2012;

- Nel merito:

Rigettare tutte le altre domande avanzate dal Ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto e in ogni caso non provate.

- In ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, e compensi oltre agli accessori di legge.>

In ogni caso, con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.

Rigettare le domande avversarie, anche quella per lite temeraria, perché priva dei presupposti.

Con condanna alla restituzione degli importi che [REDACTED] ha pagato in esecuzione della pronuncia di primo grado, che risultano tutte incassate dall'Avv. [REDACTED] che pertanto dovranno essere oggetto di condanna restitutoria da parte del soggetto, eventualmente anche quale avvocato distrattario ed in virtù di procura all'incasso, che le ha incassate per un totale di euro 11.832,25 a titolo di capitale e interessi e di euro 6.182,29 per spese legali, tutte incassate dall'Avv. [REDACTED] (All. A-B-C-D-E-F alla citazione in appello)”.

Per la parte appellata:

“Voglia l'On.le Collegio adito, rigettata ogni avversa richiesta, così provvedere:

In via pregiudiziale: nel caso in cui il giudicante nutrisse dubbi in merito all'interpretazione degli articoli 122 e 124 TUB nella formulazione ante 2010, recepimento della direttiva 87/102/CEE, relativamente alla distinzione tra TAEG ERRATO e TAEG MANCANTE, si richiede ai sensi dell'art. 267 del TFUE il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea con le domande esposte al punto VI del presente atto.

In via preliminare accertare e dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità dell'atto di appello;

Nel merito ed in accoglimento di tutte le eccezioni svolte nel presente atto, rigettare l'avverso atto di appello e quindi ogni richiesta, deduzione, eccezione o conclusione ivi formulata, perché inammissibile, improponibile ed infondata in fatto e diritto.

In via riconvenzionale, anche a titolo di eccezione, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, porre l'obbligo restitutorio delle somme incassate a titolo di sorte capitale esclusivamente a carico del consumatore considerato che le stesse somme sono state incassate dal procuratore in nome e per conto dello stesso sig. [REDACTED] ed al consumatore correttamente riversate;

Condannare parte appellante per lite temeraria nella misura ritenuta di giustizia dall'Ecc.ma Corte;



in ogni caso, condannare parte appellante al pagamento di tutte le spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da [REDACTED] avverso la sentenza del Tribunale di Torino che ha accertato l'erroneità del TAEG indicato in un contratto di credito al consumo stipulato nel 2005 per indebita esclusione dei costi per le polizze assicurative obbligatorie, disponendo, di conseguenza, la rideterminazione dell'onerosità del rapporto mediante l'applicazione del tasso sostitutivo dei buoni ordinari del tesoro *ex art. 124, comma 5, del Testo Unico Bancario*, nella formulazione *ratione temporis* vigente.

1. Genesi della vicenda

Il signor [REDACTED] stipulava, in data 10 marzo 2005, un contratto di credito al consumo con cessione del quinto dello stipendio (contratto n. [REDACTED]) con la società [REDACTED] operante in qualità di mandataria dell'allora [REDACTED], oggi [REDACTED].

Il contratto prevedeva l'erogazione della somma di euro 24.920,54, a fronte della quale il mutuatario si obbligava alla restituzione di un montante complessivo di euro 41.280,00, da estinguersi mediante il pagamento di 120 rate mensili costanti da euro 344,00 ciascuna.

Il costo del credito, oltre agli interessi corrispettivi calcolati a un tasso nominale annuo (TAN) del 4,14%, comprendeva una serie di oneri accessori trattenuti dall'istituto di credito al momento dell'erogazione del prestito (costi *upfront*), tra i quali figuravano commissioni bancarie per euro 1.156,87, commissioni di intermediazione pari a euro 5.446,11, oneri erariali e spese di istruttoria.

Assume rilievo centrale, ai fini del presente giudizio, la circostanza che il finanziamento fosse obbligatoriamente assistito da due polizze assicurative per il rischio vita e per il rischio impiego – i cui premi ammontavano rispettivamente a euro 1.375,55 ed euro 571,21 – oneri che, pur essendo stati espressamente qualificati come indispensabili per la concessione del credito all'articolo 6 delle condizioni generali, venivano esclusi dal calcolo del TAEG, che veniva indicato in contratto della misura del 9,58%.

Il signor [REDACTED] provvedeva regolarmente al pagamento delle rate sino all'agosto del 2013, epoca in cui si avvaleva della facoltà di estinzione anticipata del debito residuo dopo la corresponsione della novantottesima rata.

Successivamente alla chiusura del finanziamento, nel 2019, il cliente formulava una richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 125-*sexies* TUB.

Le parti pervenivano quindi ad un accordo avente espresso effetto novativo, che prevedeva la corresponsione, da parte di [REDACTED], della somma onnicomprensiva di euro 984,46 a titolo di parziale restituzione degli oneri *pro rata temporis* e la rinuncia, da parte



del mutuatario, a qualsivoglia ulteriore pretesa, ragione o azione, di natura sostanziale o processuale, comunque connessa al rapporto in oggetto.

[REDACTED], in esecuzione di tale accordo, versava a favore del signor [REDACTED] la predetta somma di euro 984,46.

2. Il giudizio di primo grado

Non soddisfatto di quanto versatogli dalla Banca, il signor [REDACTED] con ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c. del 27 maggio 2022, si rivolgeva al Tribunale di Torino e, nella propria qualità di consumatore, deduceva che il TAEG indicato in contratto era erroneo, in quanto non includeva i costi relativi alle polizze assicurative obbligatorie per il rischio vita e il rischio impiego, oneri che assumeva essere stati indispensabili per l'erogazione del credito e direttamente connessi alla convenienza dell'operazione. Come evidenziato dalla consulenza tecnica di parte prodotta in giudizio dall'attore, l'inclusione di tali costi avrebbe invece determinato un TAEG pari all'11,63%, anziché al 9,58%, come dichiarato sul contratto.

In ragione di tale allegata carenza di trasparenza, l'attore chiedeva l'accertamento della nullità dell'accordo transattivo del 2019 e delle clausole relative alla determinazione del tasso globale e, invocando la sanzione prevista dall'art. 124 TUB *ratione temporis* applicabile, domandava la rideterminazione del costo del finanziamento mediante l'applicazione del tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali.

Conseguentemente, instava per la condanna dell'Istituto di credito alla restituzione delle somme versate in eccedenza a titolo di interessi e commissioni, quantificate nella propria perizia di parte nella misura di euro 11.280,95 (già tenuto conto dell'avvenuto versamento della somma di euro 984,46 da parte della banca).

Si costituiva in giudizio [REDACTED] S.p.A. che, in via pregiudiziale, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, ritenendo che la controversia, vertente su un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, dovesse essere incardinata presso il Tribunale di Modena, luogo della propria sede legale, ovvero dinanzi al Foro di residenza del ricorrente.

La banca convenuta sollevava, poi, eccezione di prescrizione decennale con riguardo alle somme corrisposte dal [REDACTED] in data anteriore all'11 maggio 2012, sostenendo che il termine dovesse decorrere dal momento di ogni singolo pagamento rateale avente natura solutoria.

Quanto alla domanda di nullità dell'accordo transattivo formulata dal signor [REDACTED], [REDACTED] sostanzialmente vi aderiva, chiedendo, per l'effetto, la condanna del mutuatario alla restituzione della somma di euro 984,46, corrisposta proprio in esecuzione di quel patto a titolo di rimborso per commissioni non maturate.

Chiedeva, nel merito, il rigetto integrale delle domande avversarie.

Quanto alla trasparenza del costo del credito, l'Istituto affermava la correttezza del TAEG riportato nel modulo contrattuale, evidenziando che la normativa primaria vigente nel 2005 consentiva espressamente di escludere gli oneri assicurativi dal calcolo del tasso, purché indicati separatamente. La Banca contestava altresì l'attendibilità della consulenza tecnica di parte prodotta dal ricorrente, lamentando che l'attore non avesse fornito la prova rigorosa dei versamenti effettuati. Relativamente alla transazione del 2019, la convenuta dichiarava di aderire alla domanda di annullamento, instando



tuttavia per la restituzione di quanto pagato al cliente in esecuzione del medesimo accordo.

Il Tribunale di Torino, disposto il mutamento del rito e assegnati i termini per le memorie istruttorie, riteneva la causa matura per la decisione senza necessità di procedere all'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.

3. La sentenza appellata

All'esito dell'istruttoria, svolta su base meramente documentale, il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 4263/2023, pubblicata in data 30 ottobre 2023, qui appellata, accoglieva integralmente le domande formulate dal ricorrente.

Il primo Giudice, preliminarmente, rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Banca, evidenziando come il Foro di Torino fosse correlato al luogo di conclusione del contratto e rilevando come la controversia, vertendo sull'obbligo di indicazione del corretto TAEG, rientrasse nella disciplina consumeristica.

Il Tribunale disattendeva l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca, sul presupposto che l'obbligazione di rimborso del mutuo avesse natura unitaria; di conseguenza, il *dies a quo* del termine decennale doveva farsi coincidere non con i singoli pagamenti rateali, bensì con la data dell'ultimo versamento o della chiusura del rapporto. Quanto alla scrittura transattiva sottoscritta dalle parti nel marzo 2019, il Tribunale ne dichiarava la nullità limitatamente alle clausole riguardanti i costi del credito, ritenendola non ostativa all'accertamento della violazione di norme imperative.

Nel merito, la sentenza accertava l'erronea indicazione del TAEG nel modulo contrattuale (nominalmente fissato al 9,58%), evidenziando come dal relativo calcolo fossero stati esclusi i costi delle polizze assicurative obbligatorie per il rischio vita e il rischio impiego. Il Giudice di prime cure rilevava che tali oneri, costituendo una condizione indispensabile per l'accesso al finanziamento, dovessero essere necessariamente inclusi nel costo globale del credito. Tale omissione informativa veniva ricondotta alla fattispecie sanzionatoria di cui all'art. 124 TUB *ratione temporis* applicabile, equiparando l'erronea indicazione del tasso alla sua totale assenza, in coerenza con la finalità di trasparenza perseguita dalla normativa nazionale ed europea.

In ordine alla determinazione delle somme dovute, il Tribunale faceva applicazione della clausola sostitutiva legale, rideterminando il costo del finanziamento alla stregua del tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la stipula, quantificato nella misura dell'1,978%. Per l'effetto, [REDACTED] S.p.A. veniva condannata alla restituzione in favore del signor [REDACTED] della differenza, pari ad euro 11.280,95, oltre agli interessi legali decorrenti dalla domanda giudiziale sino al saldo, importo calcolato dal consulente di parte, che aveva determinato tale somma restitutoria già tenendo conto dell'importo versato da [REDACTED] a favore del signor [REDACTED] in esecuzione dell'accordo transattivo.

La sentenza del Tribunale costituiva poi oggetto di successivi decreti di correzione di errore materiale. Tali provvedimenti si rendevano necessari in quanto, nel dispositivo originario, la condanna al rimborso delle spese di lite era stata erroneamente posta a carico dell'attore vittorioso anziché della Banca soccombente. All'esito delle correzioni, il Tribunale condannava [REDACTED] alla rifusione delle spese del primo grado, liquidate in euro 4.237,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.



4. I motivi di appello

Contro la suddetta sentenza, [REDACTED], ha proposto appello, articolandolo in cinque motivi.

Con il primo motivo di gravame, l'appellante [REDACTED] S.p.A. denuncia l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui, a fronte della ravvisata scorrettezza del TAEG o della supposta usurarietà dei tassi, ha sancito la totale gratuità del finanziamento. L'istituto di credito lamenta che il Tribunale, in pretesa violazione dell'art. 1815, secondo comma, c.c. e dell'art. 124 TUB *ratione temporis* applicabile, abbia disposto la restituzione in favore del mutuatario non soltanto degli interessi, ma anche di ogni altra somma corrisposta a titolo di spese, commissioni e premi assicurativi, giungendo persino a includere nel computo gli oneri fiscali.

Secondo la prospettazione dell'appellante, la decisione del primo Giudice risulterebbe priva di adeguata motivazione e giuridicamente insostenibile, avendo indebitamente equiparato la violazione degli obblighi di trasparenza informativa alla fattispecie dell'usura pattizia, traendone peraltro conseguenze sanzionatorie eccedenti il dettato normativo. La Difesa della Banca evidenzia come la chiara disposizione dell'art. 1815 c.c. limiti espressamente la sanzione per la presenza di interessi usurari alla sola non debenza degli interessi stessi, senza travolgere il diritto dell'intermediario al rimborso degli oneri accessori e delle componenti di costo diverse dagli interessi.

Sotto un differente profilo, l'appellante deduce che anche l'applicazione della sanzione sostitutiva legale prevista dall'art. 124 TUB – la quale comporta la rideterminazione del costo del credito mediante il tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro – non potrebbe in ogni caso determinare la perdita del diritto alla remunerazione delle restanti voci di costo regolarmente pattuite e pubblicizzate. [REDACTED] sottolinea come il provvedimento impugnato abbia finito per configurare un assetto contrattuale del tutto privo di onerosità, privando la Banca del rimborso di somme che il consumatore era comunque tenuto a corrispondere e che non avrebbero dovuto essere oggetto di ripetizione, con la sola eccezione dell'eccedenza degli interessi rispetto alla misura del tasso BOT. In definitiva, con tale doglianza l'istituto chiede la riforma della statuizione che avrebbe asseritamente disposto la gratuità del prestito, invocando il ripristino dell'obbligo del cliente di corrispondere le spese e le commissioni connesse all'operazione.

Mediante il secondo motivo di impugnazione, la Banca appellante censura la sentenza di primo grado per l'asserita erroneità e ingiustizia della valutazione delle risultanze istruttorie, assumendo che il Tribunale abbia ritenuto provati gli importi spettanti all'attore sulla base della falsa affermazione che la Banca non avesse contestato specificamente i conteggi della consulenza stragiudiziale avversaria. Secondo tale prospettazione, la decisione risulterebbe viziata da una violazione degli articoli 115 c.p.c. e 2697 c.c., avendo il primo Giudice fondato la condanna su un elaborato tecnico di parte privo di autonomo valore probatorio, in assenza di una prova rigorosa degli effettivi versamenti effettuati dal mutuatario.

La Difesa dell'Istituto di credito ribadisce di aver puntualmente confutato, sin dalla comparsa di costituzione nel giudizio di prime cure, sia i dati contabili sia i criteri metodologici della relazione prodotta dal signor [REDACTED], contestando espressamente la correttezza della percentuale del TAEG reale ivi indicata e rilevando come non vi fosse



alcuna evidenza documentale che le somme pretese in restituzione fossero state realmente corrisposte. L'appellante evidenzia, inoltre, l'errore in diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale nel fare applicazione del principio di non contestazione, il quale deve ritenersi riferito esclusivamente alle allegazioni di fatto e non può estendersi alle valutazioni contenute in una relazione peritale di parte, la cui attendibilità deve essere sempre oggetto di autonomo vaglio critico da parte del giudicante.

Sotto un ulteriore profilo, la Banca lamenta che la sentenza abbia indebitamente sopperito all'onere probatorio gravante sull'attore, nonostante quest'ultimo fosse incorso nella decadenza dalle proprie istanze istruttorie. In particolare, l'appellante rileva come la Difesa del signor [REDACTED], pur avendo inizialmente sollecitato l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, non ne abbia reiterato la richiesta in sede di precisazione delle conclusioni, con la conseguenza che tale istanza doveva intendersi rinunciata e non poteva essere utilizzata dal Giudice per colmare le lacune documentali della parte. In definitiva, con tale seconda doglianza, l'Istituto di credito chiede la riforma della statuizione di condanna, ritenendo che la domanda attorea debba essere integralmente rigettata per il mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine al *quantum* della pretesa restitutoria.

Con il terzo motivo di impugnazione, [REDACTED] S.p.A. denuncia l'erroneità e l'ingiustizia della sentenza del Tribunale per aver la stessa incluso i costi delle polizze assicurative obbligatorie nel calcolo del TAEG e nella verifica del tasso soglia con riguardo a un finanziamento perfezionato nel marzo 2005. L'Istituto di credito deduce che il primo Giudice avrebbe omissso di applicare correttamente la normativa primaria vigente all'epoca della stipula, la quale, ai sensi dell'allora vigente art. 124 TUB, consentiva espressamente di escludere i premi assicurativi dal computo del tasso globale, richiedendo semplicemente che di tali oneri venisse fornita una separata e trasparente indicazione nel contratto.

Secondo la tesi della Banca, la decisione impugnata risulterebbe viziata da un'indebita applicazione retroattiva di disposizioni normative e orientamenti giurisprudenziali maturati solo in epoca successiva alla conclusione del rapporto, con particolare riferimento alla disciplina introdotta dal d.lgs. n. 141/2010 e al novellato art. 125 *bis* TUB. L'appellante evidenzia come la propria condotta informativa fosse pienamente coerente con il quadro legale del 2005 e con le coeve Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, le quali escludevano espressamente gli oneri per rischio vita e rischio impiego dal calcolo del costo globale del credito.

Con tale terza doglianza la Banca lamenta, quindi, che il Tribunale abbia travolto l'assetto contrattuale sulla base di parametri tecnici e sanzionatori inesistenti al momento della pattuizione, sottolineando come la corretta applicazione della legge *ratione temporis* applicabile avrebbe dovuto condurre all'accertamento della piena validità delle clausole relative al TAEG e all'esclusione di qualsivoglia ipotesi di usurarietà, non essendo previsto all'epoca alcun obbligo inderogabile di inclusione delle coperture assicurative nel tasso pubblicizzato.

Con il quarto motivo di gravame, l'appellante denuncia la violazione del principio di omogeneità nel raffronto tra i tassi, dolendosi del fatto che il Tribunale di Torino abbia ravvisato il superamento del tasso soglia senza applicare i necessari correttivi metodologici volti a rendere comparabili i dati in esame. L'Istituto di credito rileva come la sentenza impugnata sia incorsa in un errore di giudizio nell'aderire alle risultanze



della consulenza stragiudiziale di parte attrice, la quale aveva calcolato il TEG del rapporto includendovi i premi assicurativi per poi confrontarlo direttamente con le soglie determinate dai decreti ministeriali dell'epoca.

Secondo la prospettazione della difesa della Banca, tale criterio di raffronto risulterebbe intrinsecamente fallace poiché i rilevamenti statistici della Banca d'Italia per il periodo di interesse (compreso tra il 1997 e il 2009) escludevano espressamente gli oneri relativi alle polizze per rischio vita e impiego dalla base di calcolo del tasso medio (TEGM). Di conseguenza, l'appellante sostiene che, in ossequio al principio di simmetria costantemente richiamato dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare alle soglie ministeriali una maggiorazione di 2,1 punti percentuali, unico strumento tecnico idoneo a ricondurre i termini del confronto a un parametro di omogeneità. [REDACTED] evidenzia, infatti, che, secondo i chiarimenti forniti dalla Banca d'Italia nel luglio 2013 e recepiti da un autorevole orientamento della Suprema Corte di Cassazione (Sezioni Unite 18 settembre 2020, n. 19597), qualora si debba verificare l'usurarietà di un tasso includendovi componenti di costo che non hanno concorso alla formazione del parametro medio pubblicato nei decreti ministeriali, è indispensabile elevare tale parametro mediante il predetto correttivo statistico.

La Banca evidenzia, inoltre, che l'adozione di tale doveroso correttivo metodologico avrebbe condotto all'esclusione di qualsivoglia ipotesi di usurarietà del finanziamento, anche computando integralmente i premi assicurativi corrisposti dal mutuatario. In definitiva, con tale doglianza l'Istituto censura la pronuncia per aver omesso ogni autonoma valutazione tecnica sul punto, limitandosi a ratificare i conteggi del consulente dell'attore e ignorando le specifiche contestazioni formulate dall'intermediario in ordine alla disomogeneità del raffronto tra il costo effettivo del credito e il tasso soglia applicabile *ratione temporis*.

Infine, con il quinto motivo di gravame, [REDACTED] censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione. L'Istituto di credito lamenta che il Tribunale abbia erroneamente individuato il *dies a quo* del termine decennale nella data di chiusura definitiva del rapporto o dell'ultimo versamento, anziché ancorarlo al momento dell'esecuzione di ogni singolo pagamento rateale.

Secondo la prospettazione dell'appellante, la decisione impugnata risulterebbe viziata da un errore di diritto per aver applicato alla domanda di ripetizione di indebito oggettivo formulata dal cliente i medesimi principii che regolano la prescrizione del credito della banca per il pagamento delle rate o le dinamiche delle rimesse ripristinatorie in conto corrente. La difesa della Banca, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e, segnatamente, l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 24418/2010), evidenzia come, in assenza di un'apertura di credito, i pagamenti effettuati dal mutuatario assumano natura puramente solutoria. Ne consegue, secondo tale ricostruzione, che il termine di prescrizione deve decorrere autonomamente da ciascun versamento asseritamente indebito, poiché è in quel preciso istante che si verifica l'uscita patrimoniale dal patrimonio del consumatore e sorge il diritto alla restituzione.

Sotto un differente profilo, l'appellante contesta la qualificazione della condotta informativa sul TAEG in termini di illecito "continuativo", sostenendo che la natura unitaria del contratto di mutuo non sposti, per le azioni di ripetizione, la decorrenza del termine alla cessazione del rapporto. [REDACTED] confuta, inoltre, l'applicabilità al caso di specie dei principii eurounitari sulla conoscibilità dell'abusività delle clausole,



rilevando che i costi del credito erano chiaramente indicati nel contratto del 2005 e risultavano pertanto percepibili con l'ordinaria diligenza sin dalla stipula. In definitiva, con tale doglianza l'Istituto di credito chiede la riforma della sentenza e la conseguente declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione di tutte le pretese restitutorie riferite a somme corrisposte dal cliente in data anteriore all'11 maggio 2012, ovvero oltre il decennio precedente la prima messa in mora intervenuta in sede di mediazione.

5. Le difese della parte appellata

Si è costituito nel presente grado di giudizio il signor [REDACTED] chiedendo l'integrale rigetto del gravame e la conseguente conferma della pronuncia di prime cure.

Con riguardo al primo, al terzo e al quarto motivo di appello, la difesa dell'appellato ne eccepisce preliminarmente l'inammissibilità, assumendo che tali doglianze risulterebbero del tutto inconferenti rispetto al *thema decidendum* del giudizio. L'istituto di credito avrebbe, infatti, erroneamente impostato la propria strategia difensiva sulla disciplina dell'usura, laddove l'azione del consumatore è fondata esclusivamente sulla violazione degli obblighi di trasparenza relativi all'erronea indicazione del TAEG. In particolare, quanto al primo motivo, il signor [REDACTED] rileva che il Tribunale non ha affatto sancito la totale gratuità del finanziamento ai sensi dell'art. 1815 c.c., ma si è limitato ad applicare la sanzione sostitutiva prevista dall'art. 124 TUB *ratione temporis* applicabile, la quale dispone la rideterminazione degli interessi al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro. Relativamente al terzo motivo, l'appellato difende la necessità di includere i costi delle polizze assicurative nel calcolo dell'indicatore sintetico di costo anche per i contratti del 2005, attesa la natura di onere indispensabile per l'accesso al credito, la cui omissione impedisce al consumatore di percepire il "prezzo" reale dell'operazione. Quanto alla maggiorazione del 2,1% invocata nel quarto motivo di appello, la Difesa [REDACTED] la ritiene irrilevante, trattandosi di un correttivo statistico riferibile esclusivamente alla verifica del tasso soglia antiusura, questione estranea al presente giudizio, volto, come detto, ad accertare il difetto di trasparenza del TAEG.

In merito al secondo motivo di gravame, concernente la prova del credito, l'appellato sostiene la correttezza della valutazione compiuta dal primo Giudice, il quale ha legittimamente valorizzato le risultanze della consulenza di parte. La Difesa [REDACTED] evidenzia che le contestazioni mosse dalla Banca in primo grado avevano natura meramente generica e "di stile" e integravano pertanto la non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c. dei dati contabili esposti dal consulente di parte. Quanto al mancato espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, l'appellato, negando peraltro di avervi rinunciato, richiama il principio per cui il giudice è *peritus peritorum*.

Infine, con riferimento al quinto motivo in tema di prescrizione, la Difesa del signor [REDACTED] invoca il principio della natura unitaria dell'obbligazione nascente dal contratto di mutuo, sostenendo che il termine decennale debba decorrere solo dalla chiusura del rapporto o dall'ultimo versamento effettuato. L'appellato contesta l'applicabilità dell'orientamento relativo alle rimesse solutorie in conto corrente, evidenziando come nel credito al consumo il differimento della decorrenza sia necessario per garantire l'effettività della tutela della parte debole, la quale non è spesso in grado di percepire l'abusività delle clausole sino alla conclusione del piano di ammortamento. In subordine, l'appellato formula istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea affinché venga chiarita la compatibilità dei termini di prescrizione nazionali con i principii eurounitari di protezione del consumatore. L'appellato, infine,



chiede la condanna della Banca per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., lamentando la natura strumentale dell'impugnazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e va integralmente respinto.

6. I motivi dal primo al quarto

I fatti materiali della vicenda in esame sono pacifici e così correttamente (e incontestatamente) descritti nella consulenza di parte: "Il sig. [REDACTED] ha stipulato il 1 [REDACTED] con la società [REDACTED] in qualità di mandataria di [REDACTED], oggi [REDACTED] cessione del quinto n. [REDACTED]. Tale contratto prevedeva l'erogazione di 24.920,54 €. Il debitore si obbligava a restituire complessivamente 41.280,00 € mediante n. 120 quote del suo stipendio uguali mensili e consecutive per euro 344,00 € cadauna, comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi calcolati ad un tasso TAN del 4,14%.

Venivano inoltre applicate sostanziose commissioni bancarie, di intermediazione, assicurative e spese varie pagate dal mutuatario attraverso trattenuta delle somme al momento dell'erogazione del prestito.

Il TAEG indicato sul contratto pari a 9,58% non includeva - oltre le imposte e tasse - il costo della polizza assicurativa obbligatoria vita da 1.375,55 € e della polizza impiego da 571,21 €, polizze indispensabili all'erogazione del credito e con beneficiaria la stessa banca erogatrice ... Il sig. [REDACTED] estingueva anticipatamente il prestito dopo 98 rate su 120 complessive ... Nel 2019 il sig. [REDACTED] procedeva alla richiesta di rimborso delle commissioni non maturate ai sensi dell'art. 125 sexies del TUB. La [REDACTED] [REDACTED] in risposta al reclamo ha rimborsato 984,46 € quale rimborso delle commissioni non maturate".

Assume rilievo centrale, ai fini dell'inquadramento dell'azione proposta, la distinzione tra la disciplina dell'usura e quella della trasparenza bancaria.

La conseguenza sanzionatoria del carattere usurario del contratto di mutuo o di credito al consumo (art. 1815 comma 2 c.c.) è la gratuità del contratto, e quindi l'azzeramento di ogni remunerazione a favore della banca (*ex multis*, sentenza Corte d'Appello di Torino n. 53/2026).

Invece, la conseguenza sanzionatoria del difetto di trasparenza del contratto di credito al consumo (ai sensi dell'art. 124, comma 5, TUB, nel testo anteriore al 19 settembre 2010, data di entrata in vigore del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, e, successivamente a tale data, ai sensi dell'art. 125 bis, commi 6 e 7, del TUB) è l'applicazione sostitutiva del tasso BOT.

Nel caso in esame, il *petitum* e la *causa petendi* invocati dal consumatore hanno sempre e soltanto riguardato tale ultima ipotesi, per la quale si applicano i principii già richiamati da questa Corte in casi analoghi (sentenza Corte d'Appello di Torino n. 572/2026 - N. R.G. 641/2025 del 19/03/2026). Pertanto, le doglianze della Banca incentrate sulla normativa antiusura e sui relativi criteri metodologici risultano inconferenti.



La questione se, in caso di erronea indicazione del TAEG nel credito al consumo, la sanzione dell'art. 124, comma 5, TUB (nel testo applicabile al presente contratto, stipulato il 10 marzo 2005) debba azzerare solo l'eccedenza degli interessi o anche tutte le commissioni e le spese incluse nel TAEG errato è strettamente correlata alla definizione del rapporto tra il "vecchio" art. 124, comma 5, e l'art. 125 bis, commi 6 e 7, del TUB. Tale rapporto, per quanto di seguito si dirà, può descriversi in termini di assoluta sovrapposibilità (vedasi la sentenza di questa Corte d'Appello n. 572/2026, sopra citata).

6.1. La continuità tra l'articolo 124, comma 5, del Testo Unico Bancario, nel testo anteriore al 2010, e l'attuale articolo 125 bis, commi 6 e 7

L'ipotesi di difformità tra TAEG dichiarato e TAEG effettivo in un contratto di credito al consumo, quale quello di cui ci si occupa in questa sede, è regolata da una disciplina *ad hoc*, dettata, a partire dal 19 settembre 2010, dall'art. 125 bis TUB, introdotto dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (Cass. civ., Sez. I, Ord., c.c. 13/12/2022, dep. 14/02/2023, n. 4597: *"la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell'ISC/TAEG è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito (dell') art. 125 bis, comma 6 TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 ...) ..."*).

Prima di tale data, la stessa ipotesi era regolata dall'art. 124 TUB.

L'art. 125 bis, comma 6, del TUB, attualmente prevede, per quanto interessa, che: *"sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che ...non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto"*.

Il comma 7 dello stesso articolo prevede che *"Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:*

1. a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese; ..."

Nel caso in esame, la norma di riferimento era, *ratione temporis*, l'art. 124 TUB. Tale articolo, per quanto qui interessa, così disponeva: *"2. I contratti di credito al consumo indicano: ... c) il TAEG; ...*

... 5. Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri:

a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto..."

Come si vede, soltanto nella norma più recente:

i. è espressamente menzionata, unitamente all'assenza del TAEG, anche l'erroneità dello stesso;



ii. comparare l'inciso "Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese".

i. In relazione al primo aspetto, occorre interpretare il concetto di "assenza" del TAEG di cui al previgente art. 124 TUB come comprendente anche l'erronea indicazione del TAEG, espressamente prevista nel testo del "nuovo" art. 125 bis.

In proposito, questa Corte osserva che *"sarebbe illogico differenziare le ipotesi di omessa indicazione da quelle di erronea indicazione, prevedendo la nullità solamente per il primo caso e non per il secondo. Entrambe le ipotesi, infatti, rappresentano il medesimo vulnus per il consumatore, in quanto sia l'assenza integrale del TAEG sia la non corretta indicazione dello stesso impediscono al cliente di fruire di un'informazione completa e trasparente, che gli consenta una puntuale equiparazione tra diverse offerte creditizie e la piena consapevolezza dei costi effettivamente sostenuti. Ma, soprattutto, il concetto di assenza e quello di erroneità del TAEG devono necessariamente coincidere per una ragione logico-matematica. Infatti, per ogni specifico contratto di finanziamento non può che esistere un unico TAEG. Quando il Legislatore – di ieri o di oggi – impone l'indicazione del TAEG, il riferimento è quindi, necessariamente, all'unico TAEG effettivamente applicabile a un determinato contratto di finanziamento. Se così non fosse, l'obbligo normativo di indicazione del TAEG risulterebbe svuotato di effettivo contenuto, poiché sarebbe sufficiente l'indicazione di un qualunque valore percentuale, anche determinato in maniera del tutto casuale e arbitraria, per ritenere adempiuto l'obbligo informativo imposto dalla legge. Non v'è chi non veda che una simile interpretazione sarebbe aberrante. Pertanto, l'indicazione di un TAEG errato equivale a mancata indicazione del TAEG, id est, dell'unico TAEG applicabile al caso concreto.*

In altri termini, nell'ottica della tutela effettiva del consumatore, il concetto di "assenza" del TAEG si deve intendere non in modo generico e formale, come assenza di una qualsiasi percentuale denominata dai contraenti "TAEG", bensì in modo specifico e concreto, come l'assenza dell'unico possibile TAEG corretto, inclusivo di tutti i costi effettivamente addossati al cliente. Gli obiettivi di trasparenza e di effettività della tutela del consumatore sarebbero, invero, totalmente aggirati se si ritenesse sufficiente, per escludere detta tutela, l'indicazione, nel contratto di finanziamento, di un qualunque TAEG, anziché di quello che, per il contratto specifico, è l'unico corretto.

Pertanto, come già evidenziato in casi analoghi da questa stessa Corte, *"sia con riguardo al dato letterale, sia in termini di interpretazione teleologica della norma, appare corretto equiparare la mancanza di TAEG alla non corretta indicazione dello stesso, atteso che dal punto di vista degli effetti per il consumatore le due ipotesi non si differenziano in alcun modo"* (Corte d'Appello di Torino, sez. I Civile, sent. n. 1323/2021).

Da questo punto di vista, l'art. 125 bis, prevedendo espressamente l'ipotesi di erroneità del TAEG e la conseguente nullità delle clausole relative ai costi a carico del consumatore che non sono stati inclusi nel tasso o sono stati inclusi in modo non corretto, non ha quindi introdotto alcuna innovazione rispetto all'art. 124 TUB, nel testo vigente al momento della stipula del finanziamento di cui trattasi" (così la sentenza Corte d'Appello di Torino n. 572/2026, cit.).

ii. Così premessa e motivata la necessità di equiparare i concetti di assenza e di erroneità del TAEG, si tratta a questo punto, di verificare se gli effetti sanzionatori oggi espressamente previsti dall'art. 125 bis del TUB, entrato in vigore il 19 settembre 2010,



potessero già ravvisarsi, in tutta la loro ampiezza (e quindi con riferimento al venir meno dell'obbligo del consumatore di pagare le somme contrattualmente dovute a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese, salva l'applicazione del "tasso BOT") anche sotto la vigenza del "vecchio" art. 124, comma 5, TUB, il quale, per una situazione come quella oggetto della presente causa, si limitava, come detto, a prevedere la sostituzione automatica del TAEG con il cosiddetto "tasso BOT", senza ulteriori specificazioni.

Questa Corte ritiene che *"neanche sotto questo profilo l'art. 125 bis abbia una portata innovativa. L'elencazione, da parte del Legislatore del 2010, delle diverse voci di costo – tassi di interesse, commissioni e spese (voci richiamate espressamente nell'art. 125 bis, comma 7, lettera a), ultimo periodo, del TUB) – non ha, cioè, ampliato gli effetti della sanzione rispetto al passato, avendo piuttosto esplicitato analiticamente le componenti economiche che concorrono alla determinazione del costo complessivo del credito.*

È infatti evidente ... che la disposizione previgente di cui all'art. 124, comma 5, TUB, pur non contenendo un'analoga specificazione, si riferisce, innanzitutto, alla sostituzione dei tassi di interesse convenzionali con il tasso BOT. Nella nuova norma, quindi, la previsione dei "tassi di interesse" (vale a dire la prima delle tre voci elencate nell'art. 125 bis, comma 7, lettera a), ultimo periodo, del TUB) ha natura incontestabilmente ricognitiva dello status quo ante. Ebbene, non vi è alcuna ragione logico-sistematica per escludere che anche le altre due voci di quello stesso elenco (id est, commissioni e spese) abbiano identica natura.

Proprio perché il TAEG costituisce la rappresentazione sintetica del costo globale del finanziamento, la sostituzione non può logicamente limitarsi alla sola componente nominale degli interessi, lasciando inalterate le ulteriori voci di remunerazione. La formulazione normativa più recente si limita, pertanto, a rendere esplicito ciò che, nella struttura della disciplina originaria, risultava già implicitamente desumibile.

Detto altrimenti, la sostituzione del TAEG contrattuale con il tasso BOT prevista dall'art. 124, comma 5, TUB (nel testo ante 2010) non può essere interpretata in senso riduttivo, limitato alla sola componente degli interessi nominali, dovendosi tale sostituzione intendersi riferita all'intero costo economico dell'operazione di finanziamento.

Occorre, infatti, considerare che il riferimento al TAEG, di per sé solo considerato, esprime il concetto di costo complessivo del credito – dello specifico credito.

Già nella disciplina antecedente alla riforma del 2010, infatti, il TAEG era costruito come misura unitaria volta a riassumere in un'unica percentuale tutti gli oneri gravanti sul consumatore per ottenere il finanziamento. In questa prospettiva, interessi corrispettivi, commissioni, spese di istruttoria, costi assicurativi e ogni altro onere connesso all'erogazione del credito non rappresentano costi autonomi e indipendenti, ma le diverse componenti di un unico prezzo complessivo dell'operazione.

Ne consegue che, quando la legge stabilisce che il TAEG (non una qualunque percentuale denominata TAEG nel contratto, ma l'effettivo e unico TAEG di un determinato contratto), debba essere sostituito con il tasso BOT, essa interviene esattamente sul parametro che sintetizza l'intero costo del credito. Ammettere che, nonostante tale sostituzione, possano continuare a operare le singole voci di costo previste contrattualmente – quali commissioni, spese o premi assicurativi – finirebbe inevitabilmente per svuotare di contenuto la sanzione prevista dalla norma. Una simile interpretazione condurrebbe a un risultato logicamente contraddittorio: da un lato, il Legislatore imporrebbe la sostituzione del costo globale del credito con un tasso minimo legale; dall'altro, con un cortocircuito logico, consentirebbe al professionista di continuare a percepire, sotto forma di commissioni e spese, proprio quelle componenti economiche che concorrono a determinare il costo complessivo che la norma



intende neutralizzare. In tal modo, la funzione sanzionatoria della disposizione verrebbe di fatto elusa.

L'interpretazione dell'art. 124, comma 5, TUB deve pertanto muovere dal principio per cui la sostituzione del TAEG incide sull'intero assetto economico del contratto di credito al consumo. Una volta accertato che il TAEG indicato nel contratto non corrisponde al costo effettivo del finanziamento, l'ordinamento reagisce – ora come allora – mediante la sostituzione dell'intero prezzo dell'operazione con il parametro legale rappresentato dal tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali.

In questa prospettiva, la funzione della norma non è semplicemente quella di correggere un errore di calcolo relativo agli interessi, bensì quella di sanzionare la violazione dell'obbligo di corretta rappresentazione del costo complessivo del credito.

L'intermediario che non adempia a tale obbligo viene così privato della possibilità di percepire qualsiasi remunerazione ulteriore rispetto a quella risultante dall'applicazione del tasso sostitutivo.

La descritta interpretazione risulta coerente con i principii che governano la disciplina della trasparenza bancaria e del credito al consumo. L'obbligo di corretta indicazione del TAEG non è posto soltanto a tutela dell'interesse individuale del singolo cliente, ma risponde altresì all'esigenza di garantire la comparabilità delle offerte e la correttezza delle dinamiche concorrenziali nel mercato del credito. Solo la rappresentazione veritiera del costo complessivo del finanziamento consente, infatti, ai consumatori di effettuare scelte consapevoli e agli operatori di competere su basi trasparenti.

Gli effetti sanzionatori dell'art. 124, comma 5, TUB (nel testo precedente le modifiche apportate dal D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37) e quelli del suo "successore" art. 125 bis, commi 6 e 7, TUB sono, in definitiva, assolutamente sovrapponibili. Non si tratta di attribuire alla norma sopravvenuta efficacia retroattiva, ma di riconoscere che essa ha esplicitato una conseguenza già intrinseca nella configurazione, rimasta immutata, del TAEG quale costo globale del credito.

... Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che, una volta accertata l'erronea indicazione del TAEG, il rapporto contrattuale debba essere ricondotto allo schema previsto dalla norma sostitutiva: il finanziamento resta valido quanto alla restituzione del capitale, ma il costo del credito è rideterminato esclusivamente mediante applicazione del tasso minimo dei BOT annuali, senza che possano essere mantenute ulteriori voci di remunerazione a favore dell'intermediario" (sentenza Corte d'Appello di Torino n. 572/2026, cit.).

6.2. Le risultanze contabili nel caso di specie

A tali principii si è attenuta la consulenza contabile di parte che è stata utilizzata dal Tribunale.

L'elaborato peritale, applicando correttamente la sanzione sostitutiva prevista dall'art. 124 TUB *ratione temporis* vigente, ha proceduto ad azzerare integralmente ogni onere e commissione che il consumatore aveva corrisposto per l'accesso al credito. In particolare, il consulente ha incluso nel computo delle somme da restituire non soltanto i costi assicurativi per rischio vita e impiego (pari a complessivi euro 1.946,76), indebitamente esclusi dal TAEG contrattuale, ma anche tutte le altre componenti di costo, quali le commissioni bancarie (euro 1.156,87), le commissioni di intermediazione (euro 5.446,11), le spese accessorie e gli oneri fiscali, per un totale di euro 8.834,12 a titolo di oneri diversi dagli interessi.



Sotto il profilo degli interessi, è stata azzerata l'eccedenza rispetto al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la stipula, individuato nella misura dell'1,978%. Tale rideterminazione ha consentito di accertare che, a fronte di euro 7.233,18 corrisposti dal signor [REDACTED] a titolo di interessi sino all'estinzione anticipata, l'importo effettivamente dovuto in applicazione della sanzione era pari a soli euro 3.455,85, con una differenza a credito del mutuatario di euro 3.777,33.

In definitiva, il *quantum* finale di euro 11.280,95 costituisce, correttamente, il risultato della sommatoria tra la restituzione di tutte le commissioni e spese (euro 8.834,12) e il differenziale degli interessi (euro 3.777,33), depurata dai rimborsi parziali già ottenuti dal cliente in via stragiudiziale.

Tale operazione contabile realizza esattamente l'effetto sanzionatorio onnicomprensivo dettato dalla normativa sulla trasparenza, la quale impone che, una volta accertata l'erroneità dell'indicatore sintetico di costo, nessuna altra somma sia dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese, ad eccezione del tasso BOT.

6.3. Osservazioni conclusive sui motivi dal primo al quarto

I motivi di appello dal primo al quarto debbono quindi essere rigettati.

Infondato risulta, infatti, il primo motivo di gravame, con il quale la Banca denuncia la violazione dell'art. 1815 c.c. assumendo che il Tribunale abbia sancito una non dovuta gratuità del contratto. In realtà, il primo Giudice non ha applicato la sanzione della gratuità tipica dell'usura, bensì la clausola sostitutiva legale prevista dall'art. 124 TUB (vigente all'epoca della stipula del contratto) per i casi di assenza o di nullità delle clausole relative ai costi del credito.

Quanto al secondo motivo, attinente alla prova del credito e alla mancata disposizione di una consulenza tecnica d'ufficio, si osserva che la decisione del Tribunale di valorizzare la consulenza di parte è pienamente legittima alla luce della genericità delle contestazioni mosse dalla Banca in primo grado. L'Istituto di credito si è limitato a confutare i criteri metodologici senza fornire una ricostruzione analitica alternativa e comunque senza specificamente contestare, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., i dati contabili esposti nella relazione prodotta dal consumatore. Il Giudice, quale *peritus peritorum*, disponendo del contratto di mutuo – che recava l'espressa esclusione delle polizze dal calcolo del TAEG – e dei dati contabili analitici emergenti dalla perizia di parte, ha correttamente ricostruito l'entità dell'indebito senza necessità di ulteriori approfondimenti. I conteggi del consulente di parte, come si è poc'anzi visto, sono corretti e conformi ai principi di diritto applicabili.

Non colgono nel segno neppure il terzo e il quarto motivo di appello, con cui la Banca appellante lamenta l'inclusione delle polizze assicurative nel calcolo del TAEG per un contratto del 2005 e invoca una maggiorazione statistica del tasso soglia per ripristinare l'omogeneità del raffronto. Deve ribadirsi che, ai fini della trasparenza, il TAEG deve includere tutti i costi necessari per ottenere il credito, comprese le polizze assicurative per rischio vita e impiego qualora, come nel caso di specie, esse costituiscano una condizione indispensabile per l'erogazione del finanziamento (circostanza non contestata e comunque non facente parte del *devolutum* in appello). Tale obbligo informativo era già



immanente nel sistema del credito al consumo delineato dalla Direttiva 87/102/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo (cui è succeduta la Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e abrogativa della Direttiva 87/102/CEE) e recepito dall'art. 124 TUB *ratione temporis* applicabile, sicché l'omessa inclusione di tali oneri nell'indicatore sintetico di costo ha automaticamente determinato l'erroneità del tasso pubblicizzato. Il richiamo al principio di simmetria o alla maggiorazione del 2,1% – parametro che trova ingresso esclusivamente nello scrutinio di usurarietà per ricondurre a omogeneità i termini di confronto con il TEGM ministeriale – è estraneo al giudizio sulla correttezza dell'informativa precontrattuale, laddove l'unico dato rilevante è la divergenza tra il TAEG pattuito e quello effettivo.

7. Il quinto motivo: la prescrizione

Infine, deve essere rigettato il quinto motivo di appello in tema di prescrizione. La questione da affrontare riguarda l'individuazione, in relazione all'azione di ripetizione dell'indebito formulata dal consumatore-mutuatario, del *dies a quo* del termine di prescrizione ordinario (decennale) previsto dall'art. 2940 c.c., *dies a quo* che, secondo la sentenza del Tribunale qui appellata, decorrerebbe dalla fine del rapporto di mutuo. In particolare, si tratta di stabilire se sia corretta la diversa prospettazione della Banca appellante, secondo la quale tale *dies a quo* coinciderebbe con le date dei pagamenti indebiti materialmente effettuati dal cliente (*solvens*) e acquisiti dalla Banca (*accipiens*): date che, nella specie, sono tendenzialmente corrispondenti, in linea di fatto, alle scadenze dei singoli ratei del piano di ammortamento.

7.1. Le regole del diritto interno sul *dies a quo* della prescrizione della *condictio indebiti*: conferma dell'interpretazione consolidata di questa Corte d'Appello quale punto di partenza per una rielaborazione alla luce del diritto dell'Unione europea

In proposito, questa Corte ritiene necessario confermare il proprio consolidato orientamento *in subiecta materia*, pur procedendo ad una rimeditazione dello stesso alla luce del diritto dell'Unione europea.

Si è sempre affermato che il termine decennale di prescrizione del diritto del mutuatario alla ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. – diritto sorto in virtù della nullità o inefficacia, totale o parziale, del mutuo – comincia a decorrere da ogni versamento indebito (in tal senso, ad esempio, Corte d'Appello di Torino, sentenza n. 904/2020 - N. R.G. 106/2019 pubblicata il 17/09/2020: “È vero che secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata la rateizzazione dell'unico debito derivante da mutuo in più versamenti periodici di un determinato importo non determina il frazionamento del debito stesso in distinti rapporti obbligatori, con la conseguenza che il *dies a quo* della prescrizione coincide con la chiusura del mutuo a seguito del pagamento dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento (“Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Cassazione civile sez. 3 sentenza n. 17798 del 30.08.2011), ma tale principio si riferisce al credito per il pagamento dei ratei del mutuo, che configura in effetti un'obbligazione unica sicché il relativo debito

non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata... Invece l'azione di ripetizione di un pagamento indebito si prescrive in dieci anni che decorrono dalla data del pagamento stesso e non dalla data di dichiarazione della nullità, né da quella prevista per l'adempimento dell'obbligazione nulla. Si tratta di due azioni diverse che hanno decorrenze della prescrizione distinte: il credito per la restituzione della somma mutuata può farsi valere soltanto dalla scadenza del termine previsto per il pagamento rateale e quindi dalla data dell'ultima rata concordata; il credito restitutorio per indebito oggettivo può farsi valere dal momento del pagamento della somma non dovuta, senza necessità di attendere che scada il termine per l'adempimento del contratto").

Rispetto a tale orientamento, non persuade l'obiezione di chi – per sostenere, anche in relazione all'azione restitutoria proposta dal cliente mutuatario, la coincidenza del *dies a quo* del termine di prescrizione con la chiusura del mutuo – richiama la natura unitaria del rapporto, osservando che, se il mutuo è considerato unitario, e non frazionato nei suoi singoli ratei, quando la banca agisce per il recupero del proprio credito – con la conseguenza che il termine di prescrizione decorre pacificamente, per l'Istituto mutuante, dalla cessazione del rapporto – l'unitarietà dello stesso mutuo non può venire meno quando sia invece il mutuatario ad agire per ottenere la restituzione di somme indebitamente corrisposte nel corso del medesimo rapporto. L'argomento non appare condivisibile perché poggia sull'erroneo presupposto che la fonte dei rispettivi crediti (quello della banca e quello del cliente) sia la stessa (il rapporto di mutuo). È certamente vero che, quando agisce per ottenere il pagamento delle rate scadute o del capitale residuo, la banca fa valere un diritto che trova la propria fonte immediata nel contratto di mutuo. Diversa è, tuttavia, la posizione del mutuatario che esercita un'azione di ripetizione dell'indebito. In tale ipotesi, infatti, il diritto azionato non nasce dal contratto ma dall'accertamento dell'invalidità, inefficacia o illegittimità del contratto stesso o di una sua clausola e, dunque, da una situazione giuridica che si pone, per così dire, in modo antagonistico rispetto al regolamento negoziale. In estrema sintesi: la banca agisce “per” il contratto, mentre il mutuatario agisce “contro” il contratto. L'azione esperita dal mutuatario è, infatti, quella prevista dall'art. 2033 c.c. e il diritto restitutorio da lui fatto valere trova la propria fonte nella legge, non già nel contratto. Ne consegue che è concettualmente errato postulare una piena simmetria tra la posizione della banca che agisce per l'adempimento delle obbligazioni nascenti dal mutuo e quella del mutuatario che chiede la restituzione di somme corrisposte *sine causa*. Sotto tale profilo, pertanto, il richiamo all'unitarietà del rapporto di mutuo appare inconferente e dunque non consente di concludere che il *dies a quo* della prescrizione dell'azione restitutoria coincida necessariamente con la data di cessazione del rapporto contrattuale, come invece prospettato dal Tribunale nella sentenza qui appellata.

Il precedente orientamento di questa Corte d'Appello ha quindi una solida base logico-giuridica che non si può e non si intende qui smentire. In linea astratta, appare assolutamente corretta l'impostazione secondo cui il termine decennale di prescrizione dell'azione restitutoria *ex art. 2033 c.c.* debba decorrere dalla data di ciascun pagamento eseguito *sine causa* (pagamento inteso come fatto storico ontologicamente autonomo), sul presupposto che il diritto alla ripetizione può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal momento dell'esecuzione della singola prestazione indebita.



L'art. 2935 c.c. dispone, infatti, che “*La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere*”.

Secondo il costante e condiviso insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la causa impeditiva dell'esercizio del diritto, che “blocca” il decorso della prescrizione, deve essere giuridica e non di mero fatto. Costituisce ormai *jus receptum*, infatti, il principio secondo cui “*l'impossibilità di far valere il diritto ai fini dell'impedimento della prescrizione deve derivare da cause giuridiche e non da ostacoli di mero fatto o impedimenti soggettivi, inclusa l'ignoranza delle modalità di esercizio del diritto*” (così, da ultimo, Cass. civ., Sez. I, Ord., c.c. 10/02/2026, dep. 02/03/2026, n. 4654).

7.2. La peculiare posizione del mutuatario-consumatore-solvens

Tale conclusione deve tuttavia essere temperata con la peculiarità della posizione del mutuatario-consumatore-solvens rispetto a quella del professionista-mutuante-accipiens e con gli approdi della giurisprudenza eurounitaria.

La disciplina dettata dall'art. 124 TUB applicabile *ratione temporis*, così come quella oggi contenuta nell'art. 125-bis TUB, prevedendo la sostituzione del tasso convenzionale con il tasso BOT nei casi di mancata o erronea indicazione del costo del credito, si inserisce nel più ampio sistema di protezione del consumatore, fondato sull'esigenza che quest'ultimo sia posto in condizione di conoscere effettivamente e preventivamente il contenuto economico dell'operazione negoziale. Tale finalità risulta coerente con i principii in materia di clausole abusive, desumibili dagli artt. 33 e 36 del Codice del consumo, nonché con il divieto di pratiche commerciali ingannevoli sancito dall'art. 21 del medesimo Codice.

Il Legislatore considera nulla la clausola che il consumatore non abbia avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto (art. 36, comma 2, lett. c, D. Lgs. n. 206/2005); qualifica come ingannevole l'informazione non rispondente al vero concernente le caratteristiche principali del prodotto o del servizio offerto al consumatore (art. 21, comma 1, D. Lgs. n. 206/2005); sanziona con l'applicazione del tasso sostitutivo dei BOT l'omessa o non corretta rappresentazione del costo del credito e delle condizioni economiche del finanziamento (art. 124 TUB, *ratione temporis* applicabile, oggi art. 125-bis, comma 7, TUB).

Pur operando su piani distinti, le richiamate disposizioni sono accomunate dall'obiettivo di impedire che il consumatore assuma obbligazioni economiche sulla base di informazioni incomplete, inesatte o comunque non idonee a consentire una reale comprensione del costo e dei termini dell'operazione.

In questo specifico contesto, quindi, l'*ignorantia* del mutuatario-consumatore-solvens non costituisce un mero dato fattuale e soggettivo (il quale è del tutto irrilevante, come si è visto, ai fini di impedire la decorrenza della prescrizione), ma un presupposto normativo.

È proprio in tale peculiarità – ossia nella circostanza che l'ignoranza del consumatore assurga, in questo ambito, a presupposto normativamente rilevante e non sia relegabile al ruolo di mero impedimento di fatto – che emerge il punto di incrinatura tra l'art. 2935



c.c. e le esigenze di tutela del contraente debole. La ricomposizione di tale incrinatura consegue, in questo caso, all'utilizzo degli strumenti forniti dal Diritto dell'Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia. Spetta, dunque, al Giudice nazionale far uso di tali strumenti e ricomporre il sistema, come nell'arte del *kintsugi*, l'antica tecnica giapponese di riparare con l'oro le crepe negli oggetti, conferendo agli stessi un pregio ancor maggiore rispetto a quello originario.

7.3. Le regole del diritto dell'Unione europea sul *dies a quo* della prescrizione della *condictio indebiti* del mutuatario-consumatore

La giurisprudenza eurounitaria ha chiarito, con affermazioni ormai univoche e sistematiche, che la posizione del consumatore è caratterizzata da una situazione strutturale di inferiorità rispetto a quella del professionista, sia sotto il profilo del potere negoziale sia sotto il profilo dell'informazione disponibile, sicché non può presumersi, neanche in linea di fatto, che il consumatore sia in grado di percepire immediatamente l'illegittimità della clausola contrattuale o la natura indebita dei pagamenti effettuati in sua esecuzione.

La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha ripetutamente affermato che il principio di effettività, consacrato nell'art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea, ("*Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice*"), alla luce del quale le Direttive in materia consumeristica devono essere interpretate, osta all'applicazione di regole nazionali sulla prescrizione della *condictio indebiti* esercitata dal mutuatario-consumatore (regole riferite sia all'ampiezza del termine prescrizionale sia alla determinazione del *dies a quo* dello stesso) che rendano "*praticamente impossibile o eccessivamente difficile*" l'esercizio dei diritti attribuitigli dall'Ordinamento unionale.

Gli approdi della giurisprudenza del Lussemburgo si muovono lungo due direttrici:

- 1) il termine di prescrizione è congruo se offre al consumatore un sufficiente spazio temporale per assumere l'iniziativa giudiziaria, sicché una durata anche soltanto di tre anni di tale termine è, a questo fine, legittima ai sensi del Diritto dell'Unione (da questo punto di vista, quindi, il termine decennale previsto dall'art. 2940 c.c. non pone problemi);
- 2) il *dies a quo* della prescrizione della *condictio indebiti* deve essere correlato alla concreta consapevolezza del mutuatario-consumatore-*solvens* circa l'avvenuta violazione delle norme consumeristiche da parte della banca mutuante-*accipiens* e circa la conseguente natura indebita dei pagamenti da lui effettuati in favore della stessa. Pertanto, in tale materia, il Diritto dell'Unione non consente di "agganciare" la decorrenza della prescrizione esclusivamente a eventi storici obiettivi, quali, ad esempio, la conclusione del contratto, l'estinzione del rapporto negoziale o il singolo pagamento rivelatosi indebito (da questo punto di vista, l'art. 2935 c.c. pone problemi di legittimità eurounitaria nella misura in cui relega l'ignoranza del *solvens* a fatto irrilevante ai fini della decorrenza della prescrizione).



In tale prospettiva, ad esempio, la sentenza della Corte di Giustizia emessa in data 8 settembre 2022 nelle cause riunite C-80/21, C-81/21 e C-82/21, *D.B.P. e a.* in materia di clausole abusive nei contratti di mutuo ipotecario espressi in valuta estera stipulati con i consumatori – e con riferimento proprio ad un termine decennale di prescrizione dell'azione restitutoria del consumatore – ha affermato che *“l’obbligo per gli Stati membri di garantire l’effettività dei diritti spettanti alle persone in forza del diritto dell’Unione implica, segnatamente per i diritti derivanti dalla direttiva 93/13, un dovere di tutela giurisdizionale effettiva, sancito parimenti dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che vale, tra l’altro, per quanto riguarda la definizione delle modalità procedurali relative alle azioni giudiziarie fondate su siffatti diritti”* (par. 88). Sotto tale profilo, *“si deve tenere conto della situazione di inferiorità del consumatore rispetto al professionista sia per quanto riguarda il potere nelle trattative sia rispetto al grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni previamente predisposte dal professionista, senza poter incidere sul contenuto delle stesse. Del pari, occorre ricordare che i consumatori possono ignorare il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto di mutuo ipotecario o non conoscere la portata dei loro diritti derivanti dalla direttiva 93/13”* (par. 94).

Pertanto, la prescrizione non può decorrere dalla data di esecuzione delle singole prestazioni qualora non risulti che il consumatore fosse in grado, a quel momento, di conoscere il carattere abusivo di una clausola o avesse conoscenza del proprio diritto restitutorio. La Corte di Giustizia ha quindi osservato che *“un termine di prescrizione può essere compatibile con il principio di effettività unicamente se il consumatore ha avuto la possibilità di conoscere i suoi diritti prima che detto termine inizi a decorrere o scada”* (par. 98) e ha conseguentemente dichiarato che *“la direttiva 93/13, letta alla luce del principio di effettività, deve essere interpretata nel senso che essa **osta a una giurisprudenza nazionale secondo la quale il termine di prescrizione decennale, relativo all’azione del consumatore diretta a ottenere la restituzione di somme indebitamente corrisposte a un professionista in adempimento di una clausola abusiva contenuta in un contratto di mutuo, inizia a decorrere dalla data di esecuzione di ciascuna prestazione da parte del consumatore, anche nel caso in cui quest’ultimo non fosse in grado, a tale data, di valutare lui stesso il carattere abusivo della clausola contrattuale o non avesse conoscenza del carattere abusivo di detta clausola, e senza tener conto della circostanza che tale contratto prevedesse un periodo di rimborso ... superiore al termine di prescrizione decennale, fissato dalla legge**”* (par. 100).

Analogamente, si legge nella sentenza CGUE del 25 gennaio 2024 nelle cause riunite da C-810/21 a C-813/21, *Caixabank e.a.*, che: *“47 ... per essere considerato conforme al principio di effettività, un termine di prescrizione deve essere materialmente sufficiente per consentire al consumatore di preparare e proporre un ricorso effettivo al fine di fare valere i diritti che egli trae dalla direttiva 93/13, e ciò segnatamente sotto forma di richieste, di natura restitutoria, fondate sul carattere abusivo di una clausola contrattuale (v., in tal senso, sentenza del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance, cause riunite da C-776/19 a C-782/19, EU:C:2021:470, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).*

48 Pertanto, per quanto riguarda il *dies a quo* di un termine di prescrizione, tale termine può essere compatibile con il principio di effettività unicamente se il consumatore ha avuto la possibilità di conoscere i suoi diritti prima che detto termine inizi a decorrere o scada”.



Il medesimo principio è ribadito dalla sentenza della Corte di Giustizia del 25 aprile 2024 nella causa C-484/21, *Caixabank*. Ivi i Giudici del Lussemburgo hanno affermato che “29 ... l'applicazione di un termine di prescrizione che inizia a decorrere dopo la firma di tale contratto, qualora implichi che il consumatore possa chiedere la restituzione dei pagamenti effettuati in esecuzione di una clausola contrattuale giudicata abusiva solo entro un determinato termine dopo la firma del contratto, indipendentemente dalla questione di stabilire se egli fosse o potesse ragionevolmente essere a conoscenza del carattere abusivo di tale clausola, è tale da rendere eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti di tale consumatore riconosciuti dalla direttiva 93/13 e, pertanto, da violare il principio di effettività letto in combinato disposto con il principio della certezza del diritto.

30 Pertanto, nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che, tenuto conto del fatto che la clausola relativa alle spese ha prodotto i suoi effetti al momento della conclusione del contratto, che corrisponde a quello del pagamento di tali spese, la fissazione del dies a quo del termine di prescrizione di un'azione per il rimborso di dette spese al momento di tale conclusione e di tale pagamento avrebbe come conseguenza che, alla data di proposizione dell'azione di ripetizione dei ricorrenti nel procedimento principale, quest'ultima sarebbe già prescritta indipendentemente dalla questione di stabilire se i consumatori fossero o, quantomeno, potessero ragionevolmente essere a conoscenza del carattere abusivo della clausola relativa alle spese.

31 Alla luce della giurisprudenza richiamata ai punti 28 e 29 della presente sentenza, occorre considerare che la data di conclusione del contratto contenente la clausola abusiva e di pagamento delle spese di cui trattasi non può, in quanto tale, costituire il dies a quo del termine di prescrizione”.

Ancora, nella sentenza della Corte di Giustizia del 25 aprile 2024 nella causa C-561/21, *Banco Santander*, si legge: “34 ... l'applicazione di un termine di prescrizione che inizia a decorrere dalla conclusione del contratto, qualora implichi che il consumatore possa chiedere la ripetizione dei pagamenti effettuati in esecuzione di una clausola contrattuale giudicata abusiva solo nei primi cinque anni successivi alla firma del contratto, indipendentemente dalla questione se egli fosse o potesse ragionevolmente essere a conoscenza del carattere abusivo di tale clausola, è tale da rendere eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti di tale consumatore riconosciuti dalla direttiva 93/13 e, pertanto, da violare il principio di effettività letto in combinato disposto con il principio della certezza del diritto (v., in tale senso, sentenza del 16 luglio 2020, *Caixabank e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria*, C 224/19 e C 259/19, EU:C:2020:578, punto 91; v. altresì, per analogia, sentenza del 22 aprile 2021, *Profi Credit Slovakia*, C-485/19, EU:C:2021:313, punto 63).

35 Per contro, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, **alla data in cui la decisione che accerta il carattere abusivo della clausola contrattuale di cui trattasi e ne dichiara la nullità per tale motivo è divenuta definitiva, il consumatore ha una conoscenza certa dell'irregolarità della clausola in questione. In linea di principio, pertanto, è a partire da tale data che detto consumatore è in grado di far valere utilmente i diritti conferitigli dalla direttiva 93/13 e che, quindi, può decorrere il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione**, il cui obiettivo principale è il ripristino della situazione di diritto e di fatto del consumatore in cui questi si sarebbe trovato in mancanza di detta clausola, come risulta dai punti 18 e 23 della presente sentenza.

36 In tale momento, infatti, trattandosi di una decisione giudiziaria avente forza di cosa giudicata e di cui il consumatore interessato è destinatario, quest'ultimo è posto in



condizione di venire a conoscenza del carattere abusivo di detta clausola e di valutare egli stesso l'opportunità di proporre un'azione di ripetizione delle somme versate in forza della stessa clausola entro il termine impartito dal diritto nazionale o, se il diritto processuale nazionale lo prevede, la decisione giudiziaria definitiva relativa alla nullità della clausola abusiva consente al giudice di accogliere l'azione di ripetizione che ne è il corollario.

37 Pertanto, un termine di prescrizione il cui dies a quo sia quello della data in cui diviene definitiva la decisione che accerta il carattere abusivo di una clausola contrattuale e che per tale ragione annulla la stessa è compatibile con il principio di effettività, giacché il consumatore ha la possibilità di conoscere i suoi diritti prima che detto termine inizi a decorrere o scada (v., in tale senso, sentenza del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance, da C-776/19 a C-782/19, EU:C:2021:470, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

38 Tuttavia, occorre precisare che, sebbene, come risulta dalla giurisprudenza ricordata al punto 34 della presente sentenza, la direttiva 93/13 **osti a che il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione delle somme pagate da un consumatore in forza di una clausola contrattuale abusiva possa iniziare a decorrere indipendentemente dalla questione se tale consumatore fosse o potesse ragionevolmente essere a conoscenza del carattere abusivo della clausola in parola, la direttiva di cui trattasi non osta a che il professionista abbia la facoltà di provare che detto consumatore era o poteva ragionevolmente essere a conoscenza di tale fatto prima della pronuncia di una sentenza di nullità della clausola stessa**".

Con la sentenza del 19 marzo 2026 nella causa C-679/24, Unicredit Bank e Momentum Credit, la Nona Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea ha evidenziato che: "68. ... l'applicazione di un termine di prescrizione quinquennale che inizia a decorrere dalla conclusione del contratto, qualora implichi che il consumatore possa chiedere la restituzione dei pagamenti effettuati in esecuzione di una clausola contrattuale giudicata abusiva solo nei primi cinque anni successivi alla firma del contratto, indipendentemente dalla questione se egli fosse o potesse ragionevolmente essere a conoscenza del carattere abusivo di tale clausola, è tale da rendere eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti di detto consumatore riconosciuti dalla direttiva 93/13 e, pertanto, da violare il principio di effettività letto in combinato disposto con il principio della certezza del diritto (sentenza del 16 luglio 2020, Caixabank e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-224/19 e C-259/19, EU:C:2020:578, punto 91).

69 Pertanto, la data di conclusione del contratto contenente la clausola abusiva non può, in quanto tale, costituire il dies a quo del termine di prescrizione [sentenza del 25 aprile 2024, Caixabank (Termine di prescrizione), C-484/21, EU:C:2024:360, punto 31].

70 In proposito, si deve tenere conto della situazione di inferiorità del consumatore rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere negoziale sia il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni previamente predisposte dal professionista, senza poter incidere sul contenuto delle stesse. Del pari, occorre ricordare che i consumatori possono ignorare il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto di mutuo ipotecario o non conoscere la portata dei loro diritti derivanti dalla direttiva 93/13 (sentenza del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance, da C-776/19 a C-782/19, EU:C:2021:470, punto 45 e giurisprudenza citata).

71 Occorre parimenti tener conto del fatto che la Corte ha statuito che contratti di credito, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, sono generalmente eseguiti nel corso di periodi di lunga durata, sicché **non si può escludere che, almeno per una**



parte dei pagamenti effettuati, la prescrizione maturi prima della scadenza del contratto di cui trattasi, di modo che un simile regime di prescrizione è tale da privare sistematicamente i consumatori della facoltà di chiedere la restituzione dei pagamenti effettuati sul fondamento di clausole contrarie alla direttiva 93/13 [v., in tal senso, sentenza dell'8 settembre 2022, D.B.P. e a. (Credito ipotecario espresso in valute estere) da C-80/21 a C- 82/21, EU:C:2022:646, punto 95 e giurisprudenza citata].

72 Pertanto, per quanto riguarda il *dies a quo* del termine di prescrizione di cui trattasi nel procedimento principale, sussiste un rischio non trascurabile che, tenuto conto della modalità di determinazione di quest'ultimo da parte della giurisprudenza nazionale, il consumatore non sia in grado di invocare utilmente i diritti conferitigli dalla direttiva 93/13.

73 Infatti, secondo quanto risulta dalla decisione di rinvio, se l'interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale, che ha portato il giudice di primo grado a fissare il *dies a quo* del termine di prescrizione alla data di conclusione del contratto di mutuo stipulato tra UniCredit Bank e HL, ossia il 14 febbraio 2008, dovesse essere confermata, tale termine avrebbe iniziato a decorrere indipendentemente dal fatto che HL fosse a conoscenza, o potesse essere a conoscenza, del carattere abusivo della clausola relativa al rischio di cambio e, quindi, potesse far valere utilmente i diritti conferitigli dalla direttiva 93/13. A tale riguardo, **nessun elemento nella decisione di rinvio indica che, al momento della conclusione del contratto, il consumatore fosse a conoscenza o fosse in grado di essere a conoscenza del carattere abusivo** della clausola relativa al rischio di cambio e, quindi, che fosse in grado di far valere utilmente i diritti conferitigli da tale direttiva, **ciò che spetta, in ogni caso, al giudice del rinvio verificare.**

74 In considerazione di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che ostano a un'interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo cui, in caso di nullità di un contratto di mutuo che non può sussistere senza la clausola abusiva in quanto essa si riferisce all'oggetto principale del contratto, il consumatore può far valere in giudizio le conseguenze giuridiche della dichiarazione di tale nullità solo entro un termine di prescrizione di cinque anni a decorrere dalla data di conclusione di tale contratto, se, a tale data, il consumatore non era o non era in grado di essere a conoscenza del carattere abusivo della clausola contrattuale in questione e, pertanto, non era in grado di far valere utilmente i diritti conferitigli dalla direttiva 93/13".

In sintesi, con riferimento al termine di prescrizione della *condictio indebiti* del consumatore-mutuatario, proposta sulla base di una clausola abusiva, il "... **dies a quo non può essere fissato indipendentemente dal fatto che lo stesso consumatore fosse o potesse ragionevolmente essere a conoscenza del carattere abusivo di quest'ultima clausola su cui si fonda il diritto alla ripetizione e senza far gravare sul professionista un obbligo di diligenza e di informazione nei confronti del consumatore, aggravando così la situazione di inferiorità di quest'ultimo che la direttiva 93/13 mira ad ovviare**" (sentenza 19 marzo 2026 nella causa C-679/24, cit., par. 78).

I Giudici del Lussemburgo precisano che **la conoscenza in capo al consumatore deve essere valutata in concreto, con riferimento al caso specifico, e non in astratto, con riferimento alla giurisprudenza nazionale o unionale su casi analoghi: "82 ... non**



può pretendersi da un consumatore medio ragionevolmente attento e avveduto non solo che si tenga regolarmente informato, di propria iniziativa, delle decisioni del giudice supremo nazionale relative alle clausole standardizzate contenute nei contratti della stessa natura di quelli che egli abbia eventualmente stipulato con dei professionisti, ma anche che determini, sulla base di una sentenza di un giudice supremo nazionale, se clausole come quelle inserite in uno specifico contratto siano abusive [sentenza del 25 aprile 2024, Banco Santander (Decorrenza del termine di prescrizione), C-561/21, EU:C:2024:362, punto 52].

83 Pertanto, la direttiva 93/13 **osta a che, per determinare il dies a quo del termine di prescrizione dell'azione del consumatore di ripetizione delle somme indebitamente versate in esecuzione di una clausola contrattuale abusiva, possa ritenersi che l'esistenza di una giurisprudenza nazionale, ancorché consolidata, relativa alla nullità di clausole simili**, dimostri che è soddisfatta la condizione relativa alla conoscenza, da parte del consumatore interessato, del carattere abusivo di detta clausola e delle conseguenze giuridiche che ne derivano [v., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2024, Caixabank (Prescrizione del rimborso delle spese ipotecarie), da C-810/21 a C-813/21, EU:C:2024:81, punto 61].

84 I motivi esposti ai punti 78 e 81 della presente sentenza, che inducono a ritenere che la pronuncia di sentenze di un giudice supremo nazionale che accertano il carattere abusivo di talune clausole standardizzate non possa implicare, di per sé, che un consumatore sia o possa ragionevolmente essere a conoscenza del carattere abusivo di una clausola simile di un contratto che ha stipulato con un professionista **valgono, mutatis mutandis, nel caso di decisioni della Corte che statuiscano in via pregiudiziale sull'interpretazione della direttiva 93/13**" (sentenza 19 marzo 2026 nella causa C-679/24, cit., par. da 82 a 84).

Proprio perché la conoscenza del consumatore va valutata in concreto, con riferimento al caso specifico, si comprende perché "una decisione giudiziaria avente forza di cosa giudicata, che constata il carattere abusivo di una clausola contrattuale e che è stata debitamente notificata al consumatore interessato, conformemente alle norme nazionali applicabili, in qualità di destinatario di tale decisione, può costituire il dies a quo del termine di prescrizione. Una volta che tale decisione è diventata definitiva, si presume che il consumatore abbia piena conoscenza dell'irregolarità della clausola e sia quindi in grado di valutare autonomamente l'opportunità di intentare un'azione per la restituzione delle somme versate in virtù della clausola abusiva entro il termine previsto dal diritto nazionale. [v., in tal senso, sentenza del 25 aprile 2024, Banco Santander (Decorrenza del termine di prescrizione), C-561/21, EU:C:2024:362, punti 36 e 37]" (sentenza 19 marzo 2026 nella causa C-679/24, cit., par. 86).

D'altra parte, la stessa direttiva 93/13 "non osta a che il professionista abbia la facoltà di provare che tale consumatore era o poteva ragionevolmente essere a conoscenza di questo fatto prima della pronuncia di una sentenza di nullità della clausola stessa [sentenza del 25 gennaio 2024, Caixabank (Termine di prescrizione), C-484/21, EU:C:2024:360, punto 35]..." (ibidem, par. 87).

I principi sopra richiamati sulla disciplina della prescrizione della *condictio indebiti* del consumatore sono stati dettati dalla giurisprudenza eurounitaria con riferimento alla Direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti di mutuo ipotecario in valuta estera stipulati tra una banca e un consumatore. Tuttavia, come si dirà di seguito, gli



stessi principii valgono per tutte le violazioni consumeristiche nei contratti di mutuo (ivi compresi i contratti di credito al consumo).

7.4. Convergenza dei principii sul *dies a quo* della prescrizione della *condictio indebiti* del mutuatario-consumatore, sia che il suo diritto alla restituzione sorga dalla Direttiva sulle clausole abusive sia che esso sorga dalla Direttiva sul credito al consumo

La controversia in esame non concerne propriamente una clausola abusiva bensì la violazione delle regole di trasparenza per l'erronea determinazione del costo complessivo del credito al consumo e la conseguente applicazione della disciplina sanzionatoria (la riduzione del costo del credito al tasso BOT) prevista dal TUB. La normativa nazionale qui applicata, pertanto, deriva non dalla Direttiva 93/13/CEE, in materia di clausole abusive nei contratti con i consumatori, ma dalla Direttiva sul credito al consumo (Direttiva 87/102/CEE, sostituita dalla Direttiva 2008/48/CE, nota come *Consumer Credit Directive* o CCD, a sua volta sostituita dalla Direttiva 2023/2225, nota come CCD2).

Nondimeno, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, formatasi in materia di prescrizione della *condictio indebiti* del mutuatario-consumatore in relazione alla presenza di clausole abusive, assume rilievo anche ai fini della presente decisione.

Da un lato, infatti, sia la direttiva concernente le clausole abusive sia le direttive in materia di credito al consumo si inscrivono nel medesimo quadro ordinamentale europeo di protezione del consumatore quale parte strutturalmente debole del rapporto con il professionista. Dall'altro lato, la citata giurisprudenza eurounitaria evidenzia come la coincidenza tra il *dies a quo* della prescrizione e la conoscenza effettiva, da parte del consumatore, del proprio diritto alla restituzione costituisca un diretto e necessario corollario del principio di effettività della tutela giurisdizionale, sancito dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

A conforto di tale impostazione soccorrono i principii espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 22 aprile 2021 pronunciata nella causa C-485/19, *Profi Credit Slovakia*. Detta pronuncia affronta congiuntamente l'interpretazione della Direttiva 93/13/CEE, relativa alle clausole abusive, e della Direttiva 2008/48/CE, concernente i contratti di credito ai consumatori, evidenziando come entrambe le discipline siano avvinte da una comune matrice protettiva che impone una lettura del principio di effettività sancito dall'art. 47 CDFUE al servizio della tutela del mutuatario-consumatore-*solvens*.

Il nucleo centrale della decisione riguarda la compatibilità con l'ordinamento eurounitario di una normativa nazionale che assoggetti l'azione di restituzione delle somme indebitamente versate dal mutuatario-consumatore – sia essa fondata sulla nullità di una clausola abusiva o sulla violazione degli obblighi informativi in materia di credito – a un termine di prescrizione che decorre dal momento in cui l'indebito (nel linguaggio eurounitario: “*l'arricchimento ingiustificato*”) ha avuto luogo (trattasi della medesima questione che ci si deve porre nella causa in esame).

La Corte di Giustizia ha rilevato che, sebbene la fissazione di termini di prescrizione risponda a esigenze di certezza del diritto, il principio di effettività osta a un regime della prescrizione che faccia decorrere il termine indipendentemente dalla consapevolezza del consumatore circa il carattere abusivo o illecito della pattuizione (“63 ... *se l'evento che fa*



scattare il termine di prescrizione di tre anni consiste in qualsiasi pagamento effettuato dal debitore, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, non si può escludere che, almeno per una parte dei pagamenti effettuati, la prescrizione maturi prima della scadenza del contratto di cui trattasi, di modo che un simile regime di prescrizione è tale da privare sistematicamente i consumatori della possibilità di chiedere la restituzione dei pagamenti effettuati sul fondamento di clausole contrarie alle suddette direttive. ...

64 Pertanto, si deve considerare che modalità procedurali come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, in quanto richiedono che il consumatore agisca in giudizio entro un termine di tre anni dalla data dell'arricchimento ingiustificato e nella misura in cui tale arricchimento può aver luogo nel corso dell'esecuzione di un contratto di lunga durata, possono rendere eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti al consumatore medesimo dalla direttiva 93/13 o dalla direttiva 2008/48. Conseguentemente, occorre considerare che siffatte modalità violano il principio di effettività": sentenza Profi Credit Slovakia, cit.)

In questa prospettiva, emerge con chiarezza il nesso sistematico tra la Direttiva 93/13/CEE e la Direttiva 2008/48/CE. La Corte di giustizia ha sottolineato che, a prescindere da quale delle due Direttive sia la fonte del diritto restitutorio, il consumatore-mutuatario si trova in una posizione di inferiorità rispetto alla banca mutuante, sia per quanto concerne il potere negoziale sia per il grado di informazione, il che rende presumibile l'ignoranza del consumatore circa la portata dei diritti derivanti da entrambe le direttive. Pertanto, il requisito di tutela giurisdizionale effettiva sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve trovare applicazione uniforme, sia che la pretesa restitutoria nasca da una clausola vessatoria (*id est*, abusiva), sia che essa derivi da un'erronea indicazione del TAEG o da altre violazioni della trasparenza nel credito al consumo.

Assume un rilievo decisivo la circostanza che la Corte di Giustizia, nel dispositivo della sentenza *Profí Credit Slovakia*, abbia espressamente equiparato, ai fini della decorrenza della prescrizione, le azioni fondate su clausole abusive a quelle fondate su «clausole contrarie ai requisiti di cui alla direttiva 2008/48, disponendo che (par. 66) **“il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in applicazione della quale un'azione proposta da un consumatore ai fini della restituzione di somme indebitamente versate nell'ambito dell'esecuzione di un contratto di credito, sul fondamento di clausole abusive ai sensi della direttiva 93/13 o di clausole contrarie ai requisiti di cui alla direttiva 2008/48, è soggetta a un termine di prescrizione di tre anni che decorre dal giorno in cui l'arricchimento ingiustificato ha avuto luogo”**. Tale passaggio dimostra in modo inequivocabile che il regime della “prescrizione orientata alla conoscenza” non è limitato alla sola vessatorietà, ma si estende a tutti i vizi di trasparenza che inficiano il costo globale del credito. L'erronea indicazione del TAEG, infatti, costituisce proprio una violazione dei requisiti informativi prescritti dalle direttive sul credito al consumo, determinando un *vulnus* informativo sovrapponibile a quello generato dall'inserimento di clausole abusive.

In relazione al richiamato *decisum* della sentenza *Profí Credit Slovakia*, questa Corte rileva come il nucleo dello stesso non risieda nella incongruità del lasso temporale triennale previsto dalla legge slovacca quanto piuttosto nell'incongrua individuazione del *dies a quo* del decorso della prescrizione.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha infatti ripetutamente chiarito che termini di prescrizione di durata triennale non sono, di per sé, contrari al



principio di effettività della tutela, in quanto appaiono teoricamente sufficienti a consentire al consumatore la preparazione e la presentazione di un ricorso effettivo (sul punto, si veda la citata sentenza della Corte di Giustizia dell'8 settembre 2022 nelle cause riunite da C-80/21 a C-82/21, par. 92: “**termini di prescrizione da tre a cinque anni non sono, di per sé, incompatibili con il principio di effettività** (sentenza del 10 giugno 2021, *BNP Paribas Personal Finance*, da C-776/19 a C-782/19, EU:C:2021:470, punto 41 e giurisprudenza ivi citata”). La stessa sentenza *Profi Credit Slovakia* (par. 59) riconosce che “per quanto attiene alla durata prevista per il termine di prescrizione esaminato, che nella fattispecie è di tre anni, la Corte ha dichiarato che, a condizione che tale lasso di tempo sia stabilito e conosciuto in anticipo, un termine di una siffatta durata appare, in linea di principio, sufficiente per consentire al consumatore interessato la preparazione e la proposizione di un ricorso effettivo, di modo che tale durata, di per sé, non è incompatibile con il principio di effettività” (sicché un termine di prescrizione di dieci anni come quello previsto dall'art. 2940 c.c., a maggior ragione, è di per sé pienamente compatibile con il principio di effettività). L'incompatibilità con il diritto dell'Unione sorge, però, laddove le modalità di applicazione di un siffatto termine, e segnatamente il suo punto di inizio, rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dalle direttive a tutela del consumatore.

Nella sentenza citata *Profi Credit Slovakia* è dunque il criterio di decorrenza a costituire il profilo critico sotto il profilo dell'effettività. Un regime che faccia scattare il cronometro della prescrizione indipendentemente dalla consapevolezza del consumatore circa il carattere abusivo di una clausola o circa l'erroneità del TAEG pubblicizzato finirebbe per sanzionare un'inerzia solo apparente. Come evidenziato dalla Corte di Giustizia, la posizione di inferiorità informativa del consumatore rende del tutto probabile che egli ignori l'illiceità di una pattuizione tecnica sino a una fase molto avanzata del rapporto, o persino dopo la sua conclusione.

Ancorare il *dies a quo* al momento del singolo pagamento o a quello della stipula del contratto (momenti che normalmente coincidono in relazione ai costi *upfront*), in presenza di contratti di mutuo destinati a protrarsi per molti anni, comporta il rischio non trascurabile che la prescrizione maturi per almeno una parte delle somme indebite prima ancora che il mutuatario possa rendersi conto del *vulnus* subito, privandolo sistematicamente della possibilità di ottenere la restituzione. In tale prospettiva, la fissazione della decorrenza deve essere necessariamente correlata al momento in cui la parte debole acquisisce una "conoscenza certa" del vizio, poiché solo da tale istante essa è posta in condizione di valutare l'opportunità di agire in giudizio.

La sentenza *Profi Credit Slovakia* conferma che la protezione garantita dalla Direttiva 93/13/CEE e quella offerta dalla Direttiva 2008/48/CE non devono essere intese come compartimenti stagni, ma come strumenti integrati, entrambi comunque soggetti al principio di effettività di cui all'art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea, il quale garantisce che il mutuatario-consumatore (sia egli parte di un mutuo fondiario sia egli parte di un contratto di credito al consumo) possa esercitare il diritto alla restituzione di quanto versato indebitamente alla banca entro i termini di prescrizione dell'azione previsti dal diritto interno, ma a partire dal momento in cui egli ha avuto l'effettiva possibilità di conoscere l'esistenza del proprio credito restitutorio. In tal senso, quindi, l'art. 2935 del Codice civile deve essere interpretato in *subiecta materia*.



7.5. Squilibrio giuridico e squilibrio economico

Alla luce dei principi ricavabili dalla citata sentenza *Profi Credit Slovakia*, sopra richiamati, questa Corte ritiene di non poter aderire all'impostazione ermeneutica secondo la quale *“i principi di diritto enunciati dalla Corte di Giustizia UE con riferimento alla prescrizione dell'azione di ripetizione degli importi pagati dal consumatore in forza di una clausola abusiva (principi secondo cui la conoscibilità degli effetti giuridici della Direttiva 93/13/Cee è sostanzialmente il cardine per determinare correttamente l'inizio della prescrizione) non possano trovare applicazione nel caso di ... clausola sul Teg (asseritamente) usurario, che non rientra negli elenchi di cui agli art. 33 c. 2 e 36 c. 2 Cod. Consumo né nella definizione generale di cui al c. 1 dell'art. 33 Cod. Consumo.*

La valutazione della vessatorietà, infatti, secondo gli art. 33 c. 1 e 34 Cod. Consumo, va effettuata guardando al “significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”, mentre non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in maniera chiara e comprensibile. In altri termini, può affermarsi che lo “squilibrio” censurato dalla disciplina consumeristica è solo quello giuridico, non essendo invece sindacabile l'equilibrio economico, ossia la convenienza del contratto.

Nel caso di specie, ha dedotto l'abusività della clausola sul Teg sotto un profilo meramente economico (tasso degli interessi corrispettivi superiore al tasso soglia e, dunque, usuraio), senza invocare una violazione dei criteri di chiarezza e comprensibilità della clausola, sicché non può trovare applicazione la disciplina consumeristica in tema di vessatorietà e i relativi principi di diritto enunciati dalla Corte di Giustizia UE” (sent. Tribunale di Torino del 6.11.2025, n. 4771).

Tale impostazione oblitera, peraltro, la circostanza che la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha progressivamente attenuato la rigidità della distinzione tra “squilibrio giuridico” e “squilibrio economico”, distinzione che, comunque, appare del tutto inconferente rispetto al principio di effettività della tutela del consumatore, derivante dalla Carta dei Diritti Fondamentali.

In proposito, la sentenza *Provident Polska* (C-321/22) del 23 novembre 2023 dimostra proprio come la Corte di Giustizia abbia attenuato la tradizionale distinzione tra squilibrio giuridico e squilibrio economico. Sebbene il principio generale sancito dall'articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva 93/13/CEE ancori la nozione di abusività alla sussistenza di un “significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti”, i Giudici del Lussemburgo hanno chiarito che tale scrutinio non può più considerarsi limitato a una valutazione puramente normativa della posizione contrattuale del consumatore.

Infatti, pur ribadendo che lo squilibrio può derivare da un pregiudizio alla situazione giuridica del contraente debole – quale la restrizione di diritti o l'imposizione di obblighi non previsti dalle norme nazionali – la Corte di Giustizia ha statuito che, qualora una valutazione economica di natura quantitativa riveli di per sé una sproporzione significativa, quest'ultima è idonea ad integrare il requisito dell'abusività senza che sia necessario esaminare altri elementi di carattere giuridico. Ne consegue che la determinazione del carattere abusivo di una clausola può fondarsi direttamente sulla constatazione che le spese o le commissioni poste a carico del mutuatario appaiano manifestamente sproporzionate rispetto all'importo del credito erogato o alle prestazioni effettivamente fornite dall'intermediario in cambio di tale corrispettivo.

Tale argomento travolge la restrittiva esegesi che vorrebbe sottrarre l'equilibrio economico del contratto al sindacato giurisdizionale, potendosi la sproporzione del “prezzo”



dell'operazione, laddove non giustificata da un servizio reale, tradurre in un abuso del potere negoziale che incide sulla sostanza stessa del rapporto giuridico. In tale prospettiva, la distinzione tra i due profili risulta attenuata poiché l'eccessività economica del costo del credito diviene indice sintomatico e autosufficiente di un *vulnus* normativo, consentendo al giudice di accertare lo squilibrio contrattuale ogni qualvolta gli importi richiesti dal professionista non rientrino ragionevolmente tra gli oneri connessi alla gestione del finanziamento.

Risulta pertanto superata l'idea che la disciplina consumeristica censuri esclusivamente lo squilibrio dei diritti e degli obblighi "in senso stretto", dovendosi invece ritenere che la protezione dell'ordinamento eurounitario si estenda alla verifica della congruità reale dell'assetto economico, specialmente in presenza di costi occulti o non correlati a prestazioni effettive che finiscono per alterare l'uguaglianza reale tra le parti. Tale approccio, informato al principio di effettività, garantisce che il consumatore non sia vincolato da clausole che, pur formulate in termini grammaticalmente chiari, impongano un sacrificio economico irragionevole, dovendo la tutela contro l'abusività informativa rispondere a una matrice protettiva unitaria che non ammette compartimenti stagni tra profili giuridici ed economici del regolamento contrattuale.

La restrittiva lettura, qui criticata, della separazione netta tra squilibrio giuridico e squilibrio economico sembra muovere dal presupposto che il regime della "prescrizione orientata alla conoscenza" sia circoscritto alle sole clausole abusive ai sensi della Direttiva 93/13/CEE, laddove invece la sentenza *Profi Credit Slovakia* della Corte di Giustizia, come detto poc'anzi, ha espressamente equiparato, ai fini della decorrenza del termine, le azioni restitutorie fondate sull'accertamento dell'esistenza di clausole vessatorie (cioè abusive) a quelle fondate sull'accertamento dell'esistenza di "clausole contrarie ai requisiti di cui alla direttiva 2008/48" in materia di credito al consumo. Risulta dunque evidente che il diritto dell'Unione non intende limitare il principio di effettività al solo perimetro delle nullità per abusività delle clausole, ma lo estende a tutte le violazioni degli obblighi informativi e di trasparenza che, inficiando la percezione del costo reale del credito (come nel caso del TAEG erroneo o dell'usurarietà occulta), determinano quel medesimo *vulnus* informativo che impedisce alla parte debole di esercitare tempestivamente i propri diritti.

In questa prospettiva, la pretesa "sindacabilità" del solo squilibrio normativo appare un argomento superato dalla comune matrice protettiva, fondata sull'art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali, che avvince le diverse Direttive a tutela del consumatore, tutte informate all'esigenza di evitare che il decorso della prescrizione possa sanzionare un'inerzia del tutto apparente del mutuatario-consumatore-*solvens*, dovuta all'oggettiva ignoranza circa l'invalidità (totale o parziale) del titolo del pagamento.

Deve pertanto ribadirsi che, sia essa fondata sulla vessatorietà o sulla violazione delle regole di trasparenza del costo del credito, l'azione restitutoria del mutuatario-consumatore non può essere preclusa da un termine che inizi a decorrere prima che l'abusività e l'opacità informativa, sanzionate con la nullità (totale o parziale) del contratto, siano per lui divenute oggettivamente certe e conoscibili.

7.6. Osservazioni conclusive sulla prescrizione nel caso di specie

In conclusione, se non vi sono dubbi sul fatto che il termine di dieci anni previsto dalla legge italiana per la prescrizione della *condictio indebiti* sia in sé assolutamente congruo



nella prospettiva della tutela del mutuatario-consumatore, deve però precisarsi che la fissazione del *dies a quo* per il calcolo del decennio non può essere correlata al mero fatto del pagamento indebito – come sostenuto dalla banca appellante – perché ciò renderebbe eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti del consumatore, ai sensi del Diritto dell'Unione (*in primis*, l'art. 47 della Carta).

Applicando tali principii al caso di specie, deve osservarsi come nessun elemento acquisito nell'istruttoria consenta di ritenere che il signor [REDACTED] fosse o potesse essere consapevole della non debenza delle somme versate nel momento in cui egli versava i ratei alla Banca mutuante. Né l'immediata consapevolezza del consumatore è stata allegata dalla Banca.

Dagli atti emerge, invece, che la concreta acquisizione di tale consapevolezza in capo al —or [REDACTED] si è verificata a seguito della redazione, in data 20 aprile 2022, della consulenza contabile di parte, depositata nel giudizio di primo grado. Tale elaborato ha certamente consentito all'odierno appellato di individuare compiutamente il vizio contrattuale dedotto in giudizio, di comprenderne le conseguenze giuridiche ed economiche e di quantificare il correlato credito restitutorio. In assenza di elementi di segno diverso, è dunque alla data del 20 aprile 2022 che deve essere individuato il momento in cui il mutuatario-consumatore-*solvens* ha acquisito conoscenza della natura indebita dei pagamenti eseguiti e, conseguentemente, il momento a partire dal quale il diritto restitutorio poteva essere utilmente esercitato ai sensi dell'art. 2935 c.c., come interpretato alla luce del principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui all'art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali, come interpretato, a sua volta, nella consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia consumeristica.

Ne deriva che deve essere confermata la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione sollevata da [REDACTED]

8. Osservazioni conclusive sull'appello

In conclusione, l'appello di [REDACTED] deve essere totalmente respinto e la sentenza appellata integralmente confermata.

Le spese del grado di appello seguono la soccombenza della parte appellante e vanno rimborsate al Difensore dell'appellato, dichiaratosi antistatario.

Tenuto conto del valore della causa, che comporta l'applicazione dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, nonché dell'attività processuale in concreto svolta, le spese del presente grado di appello si liquidano sulla base dei parametri medi espressi nelle tabelle – ai sensi del D.M. 55/2014 come mod. dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 – e quindi in complessivi € 3.966,00 per onorari (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed € 1.911,00 per la fase decisionale), oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA come per legge. Nulla si liquida per la fase istruttoria e di trattazione, non essendosi svolta istruttoria in appello ed essendo consistita la trattazione nella riproposizione delle difese contenute negli atti precedenti, senza un effettivo apporto contenutistico.



Non si ritengono sussistenti i presupposti per una condanna della Banca soccombente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non emergendo alcuna condotta processuale gravemente colposa.

Sussistono, invece, i presupposti previsti dall'art. 13, co. 1-*quater*, D.P.R. 115/2002 per porre a carico della parte appellante integralmente soccombente l'obbligo di pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-*bis* del predetto art. 13.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] contro [REDACTED] [REDACTED] avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 4263/2023, pronunciata e pubblicata in data 30/10/2023 nella causa n. 10223/2022 R.G. Trib., come corretta con decreti del Tribunale di Torino del 3/11/2023, del 28/11/2023 e del 30/11/2023, così provvede:

1. **RIGETTA** l'appello, confermando, per l'effetto, la sentenza appellata, come corretta dai successivi decreti.
2. **CONDANNA** l'appellante [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rifondere all'appellato [REDACTED] e, per lui, al suo Difensore Avv. [REDACTED] del Foro di [REDACTED], dichiaratosi antistatario, le spese del presente grado di appello, che liquida in € 3.966,00 (euro tremilanovecentosessantasei/00) per onorari, oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA come per legge.
3. **DICHIARA** che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, co. 1-*quater*, D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico della parte appellante [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-*bis* del predetto art. 13.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 19 giugno 2026

Il Consigliere estensore
Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere

La Presidente
Dott.ssa Gabriella Ratti

